

COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 24/07/2018

Morimondo 24/07/2018

prot. n. 3230

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MORIMONDO**

Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo 267/2000

IL SINDACO

Premesso che :

1) con atto del 30/10/2012 repertorio N. 703, il Comune di Morimondo ha dato in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica SAM con sede in Casorate Primo, via Monte Rosa 30, codice fiscale/partita IVA 127732550159 legalmente rappresentata dal sig. Sartoris Giovanni, nato a Magenta il 15.10.1973, Presidente "pro tempore" - i locali , le aree , campi da gioco e gli impianti annessi al Centro Sportivo Comunale, con relativi accessori, ubicati in Morimondo, via Passerini 1 ;

2) l'art.4 del predetto contratto testualmente recita.. *"Art. 4 Obblighi del concessionario. La gestione degli impianti comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi: a) lavori di ordinaria manutenzione; b) apertura, chiusura, conduzione degli impianti, pulizia e disinfezione dei locali.. omissis.. c) custodia degli impianti, delle attrezzature , materiali in esso esistenti o collocati d) scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.. omissis.."*

Vista la relazione di sopralluogo effettuata nei giorni 17 e 18 luglio 2018 da parte del personale dell'area patrimoniale, pervenuta in data 23/07/2018 prot. n. 3228 da cui si evince il grave stato di abbandono in cui versano i locali, le aree esterne e i campi di gioco del centro Sportivo Comunale.

Considerato che la predetta relazione evidenzia altresì il grave rischio di pericolo per la pubblica incolumità costituito dalle precarie condizioni di

manutenzione del “locale contatori” e della centrale termica, il cui accesso è ostacolato dalla presenza di rifiuti e elettrodomestici in disuso

Ritenuto di dover disporre che i soggetti obbligati procedano alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art.192 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, nonché il regolamento comunale dei rifiuti urbani secondo cui " le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi;

Considerata altresì la grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità costituita dalle pessime condizioni del “locale contatori “ e della centrale termica, meglio descritte sopra

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/1990, che prevede che per i provvedimenti caratterizzati da celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della igiene pubblica), non sia comunicato l'avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 che testualmente recita.. *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”*

ORDINA

all'Associazione Sportiva Dilettantistica SAM con sede in Casorate Primo, nella persona del suo legale rappresentante sig. Sartoris Giovanni, meglio identificato in premessa , stante la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, **di procedere**

1) nel termine di giorni tre dalla data di ricevimento/ notifica della presente ordinanza :

a) all'immediata rimozione ed allo smaltimento della struttura precaria antistante la centrale termica del Centro Sportivo Comunale e di tutti gli oggetti e rifiuti ivi depositati;

b) alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti ed oggetti impropriamente depositati nel “locale contatori”

2) nel termine di giorni cinque dalla data di ricevimento/ notifica della presente ordinanza :

a) alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su tutte le aree esterne annesse al centro Sportivo Comunale di Morimondo

b) alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti attualmente depositati all'interno dei locali del Centro Sportivo Comunale di Morimondo

DISPONE

1) l'immediata notifica della presente Ordinanza al legale rappresentante della società sig. Sartoris Giovanni, anche mediante la procedura di Posta Elettronica Certificata

2) la pubblicazione all'Albo Pretorio

AVVISA

I destinatari della presente Ordinanza Sindacale che:

1) in caso di inadempienza e trascorsi invano i termini prescritti dalla presente ordinanza, si procederà alla rimozione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione.

2) la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente autorità giudiziaria, a norma di Legge

La Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro centoventi giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Dottor Marco Marelli